

Decreto Ministeriale 11 luglio 1983 (in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 224).

Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1954, modificato dal decreto ministeriale 12 dicembre 1956, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'opportunità di varare un nuovo regolamento-tipo;

Decreta:

Articolo 1

È approvato l'unito regolamento-tipo che disciplina la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 3

Tutti coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, transitano automaticamente nei ruoli disciplinati secondo l'unito regolamento-tipo.

Articolo 4

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adotteranno con proprie deliberazioni il nuovo regolamento-tipo.

REGOLAMENTO-TIPO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEGLI STIMATORI E PESATORI PUBBLICI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Articolo 1.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, forma il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici della provincia ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2.

Il ruolo, per quanto riguarda gli stimatori, è distinto in categorie con riferimento alle merci che interessano l'economia della provincia.

Le camere di commercio, con propria delibera, adotteranno un elenco delle categorie conforme all'elenco-tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvederà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sentito il Ministero di grazia e giustizia e, se del caso, altre amministrazioni interessate.

Articolo 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione di cui all'art. 24, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel <<Foglio degli annunci legali della provincia>> il regolamento per la formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.

Articolo 4.

L'iscrizione nel ruolo è disposta da una commissione, istituita presso la camera di commercio, nominata dalla giunta camerale e composta:

- da un rappresentante della camera stessa che la presiede;
- da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice presidente;

- da un rappresentante dei comuni della provincia, designato dal prefetto;
- da quattro membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali e artigiane, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria;
- da un rappresentante dei lavoratori, scelto dalla giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali locali;
- da un rappresentante dell'ufficio metrico provinciale.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 5.

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

- a) ha compiuto 18 anni di età;
- b) è cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
- c) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;
- d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente -- per tipo e durata degli studi -- a quello richiesto per i cittadini italiani;

- e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante inoltre, non deve essere stato dichiarato fallito e aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

L'aspirante può presentare, altresì, tutti quegli atti e documenti che ritenga opportuno produrre per provare la sua idoneità ad eseguire operazioni di stima e di pesatura.

Coloro che chiedono di essere iscritti nel ruolo quali <<stimatori>> dovranno indicare, nella domanda, le categorie per le quali intendono esercitare le funzioni di stima.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra di loro. Gli stimatori e pesatori non possono esercitare attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni.

Gli stimatori esplicano funzioni di stima di quantità.

Ai fini della documentazione relativa al comma secondo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di stimatore e pesatore pubblico nelle categorie per le quali richiede la iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Articolo 6.

La commissione indicata nell'art. 4 provvede all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso, disponendo la cancellazione qualora si verifichi una delle condizioni che sarebbero state di impedimento alla iscrizione. Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

Articolo 7.

Avverso le decisioni della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici di cui all'articolo seguente.

Articolo 8.

La commissione centrale per l'esame degli stimatori e pesatori pubblici è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;

- un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- un rappresentante degli stimatori e pesatori pubblici scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 9.

Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

Articolo 10.

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome e la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie per le quali lo stimatore è iscritto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 11.

Copia del ruolo, con l'indicazione in calce della data della adunanza nella quale fu approvato e la dichiarazione di conformità all'originale firmata dal presidente della commissione e dal segretario generale della camera, è trasmessa, a cura della camera di commercio, alla prefettura, ai comuni, agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello Stato, alle capitanerie di porto competenti per territorio, ai mercati generali, alle organizzazioni commerciali di maggiore importanza operanti nella provincia, alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopraindicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Articolo 12.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo biennale.

Articolo 13.

Gli stimatori e i pesatori pubblici devono prestare giuramento, dinanzi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o a un suo incaricato di adempiere agli incarichi loro affidati con onestà o diligenza.

Articolo 14.

È fatto obbligo all'iscritto nel ruolo di prestare la sua opera quando ne sia richiesto.

Articolo 15.

La commissione prevista dal precedente art. 4 esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività ed irroga, se del caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'articolo successivo.

Articolo 16.

Qualora l'iscritto assuma nell'esercizio della sua attività un comportamento irregolare e non corretto è passibile di ammonimento da parte della commissione di cui all'art. 4. Nei casi più gravi, su proposta e con provvedimento della commissione stessa, l'iscritto è sospeso dal ruolo per un periodo non superiore a sei mesi; la sospensione dal ruolo è a tempo indeterminato qualora sia iniziato nei confronti dell'iscritto procedimento penale per uno dei reati contemplati dall'art. 5, secondo comma.

Articolo 17.

Sono cancellati dal ruolo, con provvedimento della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbero state ostative all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbia rifiutato la stimatura e la pesatura ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando nell'esercizio delle funzioni di stimatore o pesatore pubblico abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando siano incorsi più volte in mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

Le decisioni adottate dalla commissione sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della commissione è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

Articolo 18.

La procedura disciplinare, di cui ai precedenti articoli non pregiudica l'adozione dei provvedimenti previsti da norme legislative o regolamentari vigenti negli stabilimenti di cui al secondo comma dell'art. 22.

Articolo 19.

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso, senza che il medesimo sia stato presentato, o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso stesso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 11.

Articolo 20.

La firma dello stimatore o pesatore sui certificati da essi rilasciati è autenticata, a richiesta degli interessati, dal presidente della camera di commercio, o da un funzionario camerale, da lui delegato, con qualifica non inferiore a capo reparto. A tal fine, presso la camera di commercio è conservato un registro nel quale gli iscritti nel ruolo appongono la propria firma.

Articolo 21.

Gli stimatori ed pesatori iscritti hanno l'obbligo di comunicare alla camera di commercio il nome e la residenza dei loro eventuali dipendenti nonché le modifiche successive.

Articolo 22.

Gli stimatori e i pesatori iscritti nel ruolo devono affiggere all'esterno del locale ove svolgono la loro attività una tabella pubblicitaria con la seguente dicitura: <<Pubblico stimatore o pubblico pesatore autorizzato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di.....>>.

Sono dispensati da tale obbligo coloro che esercitano l'attività nell'ambito dei porti, dei mercati generali o di altri stabilimenti retti da proprie norme regolamentari.

Articolo 23.

L'iscrizione nel ruolo camerale degli stimatori e pesatori pubblici costituisce titolo necessario per l'esercizio delle corrispondenti attività anche nell'ambito delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'obbligo dell'iscrizione nel ruolo vige anche per gli stimatori e pesatori che svolgono attività nei porti, ferma restando, nei loro confronti, la disciplina di cui al codice della navigazione e relativo regolamento.

Articolo 24.

Il presente regolamento approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, è pubblicato nel <<Foglio degli annunci legali della provincia>>.